



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17669/2024** ancora pendente unicamente tra:

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**), con il patrocinio dell'avv. HAZAN MAURIZIO,
elettivamente domiciliato in VIA F. REDI C/O AVV. ROBERTO CERLIANI, RIMINI presso il
difensore avv. HAZAN MAURIZIO

Parte_2 (C.F. **C.F._1**), con il patrocinio dell'avv. REGGIANINI
LORENZO (**C.F._2** VIA C. DI SPAGNA N. 15 40123 BOLOGNA e dell'avv.
TOGNI ANDREA (**C.F._3**) PIAZZA CALDERINI, 5 40100 BOLOGNA,
CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per **Parte_1**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione
e previe le declaratorie del caso, così giudicare:

- Dare atto che il Sig. **Pt_2** ha percepito da **Pt_1** il complessivo importo pari a € 206.603,21= per
spese legali di resistenza all'esito dell'arbitrato SELE e come definite -anche in via ai transazione-
all'esito dei giudizi radicati per determinale;
- Dare atto che **Pt_1** si è sempre dichiarata disponibile a pagare per conto di tutti gli Assicurati
nonché anche a favore del Sig. **Pt_2** la quota delle spese rivendicate dagli arbitri nell'ambito di questo
giudizio a loro imputabile né **Pt_1** ha mai contestato la validità della copertura assicurativa, anzi
assumendo la gestione diretta della lite di tutti gli assicurati che l'hanno accettato nell'ambito del
presente giudizio;
- Dare atto che il Sig. **Pt_2** si è costituito in questo giudizio senza di fatto resistere alle domande
proposte dagli arbitri anzi avallando la loro richiesta (sul presupposto che fosse poi comunque **Pt_1** a
pagare) e che, pertanto, tale difesa è stata contraria non solo agli interessi del Sig. **Pt_2** ma ha
contraddetto quelle della Compagnia che ha svolto eccezioni per contrastare la richiesta degli Arbitri e
contenerle nei limiti del giusto (poi liquidato in via transattiva sulla base della proposta del Tribunale
del 9 ottobre 2025);

- Dare atto che il Sig. **Pt_2** è l'unica parte che non ha accettato la proposta conciliativa del Tribunale del 9 ottobre 2025 (invece accettata da tutte le altre parti anche e segnatamente, in relazione alla compensazione delle spese di lite tra tutti i convenuti);

- Per l'effetto rigettare le domande per le spese di resistenza proposte dal Sig. **Pt_2** nei confronti di **Parte_1** per tutte le regioni di cui in atti perché infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso

Con vittoria di spese di lite maggiorate di sanzione per lite temeraria ex art. 96 terzo comma cpc.

Per **Parte_2**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, per tutte le ragioni esposte nella narrativa in atti,

previo accertamento della fondatezza virtuale e dei relativi termini di fondatezza delle domande proposte dai sig.ri dr. **Parte_3** dr. **Parte_4** e dr. **Parte_5**

nei confronti, tra gli altri, del sig. **Parte_2**

nell'ipotesi di ritenuta fondatezza virtuale, anche solo in parte, delle domande formulate dai sig.ri dr.

Parte_3 dr. **Parte_4** e dr. **Parte_5** nei confronti del sig.

Parte_2 previo accertamento della fondatezza virtuale della domanda di condanna di **Pt_1**

[...] — secondo quanto indicato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta al cap. II, in forza del Lodo arbitrale e/o dei rapporti assicurativi ivi richiamati, nei termini indicati nel Lodo arbitrale e/o nei limiti dei massimali — a tenere il sig. **Parte_2** mallevato e indenne dal pagamento di qualunque somma che costui fosse, anche solo virtualmente, condannato a pagare ai

sig.ri dr. **Parte_3** dr. **Parte_4** e dr. **Parte_5** in

accoglimento, anche parziale, delle domande azionate, comprese le spese di giudizio (spese di resistenza e spese di soccombenza), con virtuale condanna di **Parte_1** al pagamento diretto in sua vece;

previ gli accertamenti *sub* a) e b), condannare **Parte_1** a rifondere al sig. **Parte_2** i compensi e le spese di lite, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge;

in ogni caso, e quindi indipendentemente dall'esito virtuale del giudizio, condannare **Parte_1** secondo quanto indicato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta al cap. II, in forza del Lodo arbitrale e/o dei rapporti assicurativi ivi richiamati, nei termini indicati nel Lodo arbitrale e/o nei limiti dei massimali, alla rifusione al sig. **Parte_2** di tutti i costi di difesa e delle spese di lite, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si premette che la presente causa è stata estinta nei rapporti tra gli attori e tutti i convenuti all'udienza del 2.4.2026 ed è proseguita limitatamente ai rapporti tra i convenuti **Parte_1** e **Parte_2** unicamente per le spese di lite.

Verrà quindi esposta la domanda originaria proposta dagli arbitri nei confronti di tutti i convenuti e le difese da questi svolte per comprendere le questioni agitate nel giudizio.

Gli attori, Dr. **Parte_3** Dr. **Parte_4** e Dr. **Parte_5** esponevano di aver prestato il loro operato per dirimere la controversia nascente tra i soci della [...] **CP_1** da un lato, e gli amministratori (tra cui **Parte_2**) e sindaci della società, dall'altro, accusati di aver causato gravi danni patrimoniali a causa della loro gestione. All'interno dello statuto della

società (art. 29) era inserita una clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie relative alla gestione sociale, attivata dai soci il 18 agosto 2020, i quali chiedevano la nomina del Collegio Arbitrale da parte del Presidente del Consiglio Notarile di Bologna, al fine di promuovere un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c.

Con provvedimento del 21 settembre 2020 venivano nominati i tre arbitri, oggi odierni attori.

Il 5 novembre 2020 si teneva la prima udienza, durante la quale alcuni convenuti costituiti, ottenevano – con il consenso di tutte le parti – di chiamare in causa *Parte_1*

Segnatamente, si costituiva la società *CP_1* rappresentata dall'Amministratore Giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c., che aderiva alle richieste dei soci, aumentando l'entità del danno richiesto a oltre 6,4 milioni di euro.

Il Collegio disponeva la costituzione di un fondo spese per sostenere i costi arbitrali, imponendo alle parti il versamento, entro trenta giorni, di somme per compensi a ciascun arbitro e al segretario.

Con la prima memoria del 30 dicembre 2020, i soci ribadivano la responsabilità degli amministratori e dei sindaci per il dissesto societario, chiedendo la condanna al risarcimento per oltre 4,4 milioni di euro. In tale sede chiedevano CTU per accertare la situazione economico-patrimoniale della società, l'adeguatezza dei sistemi di governance, eventuali violazioni di doveri gestori e l'ammontare dei danni. I convenuti e *Pt_1* si sono opposti integralmente, mentre la società *CP-* ha reiterato le domande e ulteriormente ampliato la richiesta risarcitoria.

Il procedimento proseguiva con un fitto scambio di memorie e repliche tra le parti. Con ordinanza del 12 maggio 2021 il Collegio arbitrale disponeva una CTU contabile, affidando alla dott.ssa *Persona_1* [...] la verifica del patrimonio netto della società negli anni dal 2015 al 2019, la correttezza dei bilanci, la veridicità delle scritture contabili e l'eventuale insussistenza economica di operazioni con le controllate *CP_2* e *CP_3*.

Il Collegio Arbitrale accoglieva parzialmente le richieste e riformulava il quesito con ordinanza del 25 maggio 2021. Con successiva ordinanza del 4 giugno 2021, tenendo conto dell'attività già svolta e degli acconti già versati, il Collegio disponeva un ulteriore ampliamento del fondo comune per un secondo acconto a carico solidale delle parti.

In data 13 luglio 2021 le parti venivano convocate per valutare la sospensione del procedimento arbitrale a causa dell'apertura di una procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Bologna da parte della *CP_1*. Durante l'udienza del 16 luglio, i difensori della società chiedevano il rinvio, invece della sospensione, delle operazioni peritali, dichiarando la disponibilità a concedere una proroga per il deposito del lodo. Il Collegio accoglieva la richiesta e fissava una nuova udienza per il 15 novembre 2021.

In questa nuova udienza, *CP-* comunicava che il Tribunale aveva rigettato l'istanza ex art. 173 L.F. e convocato i creditori per il voto. Tuttavia, poiché le parti non avevano ancora versato i nuovi acconti richiesti, con ordinanza del 16 novembre 2021 il Collegio subordinava la prosecuzione del procedimento al rispetto dei termini di pagamento. Una volta avvenuto il pagamento in data 6 dicembre 2021, la prosecuzione è stata disposta con ordinanza del 7 dicembre 2021.

In data 28 giugno 2022 veniva depositata la relazione peritale; successivamente, il 18 luglio 2022 si teneva l'udienza di pc.

Con lodo del 6 dicembre 2022, il Collegio Arbitrale composto da *Parte_3* [...] *Parte_4* e *Parte_5* ha:

- rigettato le eccezioni preliminari;
- accertato la responsabilità dei consiglieri e sindaci, condannandoli in solido a risarcire € 2.176.552,00 a ^{CP-};
- attribuito al consigliere **Per_2** una responsabilità parziale fino a € 725.517,33;
- determinato la responsabilità solidale in quote uguali;
- accolto la domanda di manleva verso **Pt_1** entro i limiti delle polizze assicurative vigenti;
- rigettato le ulteriori domande delle parti;
- disposto la compensazione integrale delle spese processuali per reciproca soccombenza;
- condannato **Pt_1** a tenere indenni i convenuti per spese legali e tecniche;
- liquidato compensi e spese per arbitri, CTU e segretario per un totale di oltre € 373.000,00, a carico solidale di tutte le parti;

Nel corso del procedimento, il Collegio arbitrale, si autoliquidava direttamente i compensi spettanti per l'attività svolta, secondo le seguenti modalità:

- Riconosceva euro 2.200,00 al Collegio Arbitrale per spese, da suddividersi in via solidale fra tutte le parti;
- Determinava in euro 330.000,00 il compenso da ripartire in parti uguali tra i tre arbitri, al netto degli acconti già corrisposti;
- Stabiliva un compenso di euro 36.000,00 per la CTU Dott.ssa **Persona_1** e di euro 7.000 per il Segretario Avv. Elisa Biscotti, sempre al netto degli acconti e in via solidale.

Tenendo conto degli acconti, risultavano ancora dovute le seguenti somme:

- euro 105.057 al Presidente del Collegio, Notaio **Parte_3**
- euro 101.017,16 al Notaio **Pt_4**
- euro 99.588,56 al dott. **Pt_5**
- euro 3.499,88 al Segretario;
- euro 11.000 alla CTU.

In data 7 febbraio 2023, veniva notificata una diffida per il pagamento solidale delle somme dovute. Alcune parti, tramite i rispettivi legali, contestavano l'autoliquidazione operata dal Collegio; altre, invece, non rispondevano.

Alla luce di quanto sopra, poiché né il Collegio né il Segretario avevano ricevuto il compenso, gli attori si rivolgevano al Tribunale per l'accertamento del loro diritto e per la liquidazione di quanto spettante.

Gli arbitri sostenevano il diritto ad agire per il pagamento dei propri onorari, in assenza di accettazione da parte litiganti; ritenevano corretta la scelta del procedimento ordinario, in quanto l'arbitrato era irrituale; affermavano che l'autoliquidazione degli onorari avesse solo valore di proposta contrattuale; richiamavano precedenti giurisprudenziali a sostegno della legittimità della richiesta degli arbitri; valutavano congrua l'applicazione analogica dei parametri forensi per la quantificazione dei compensi, vista l'assenza di tariffe specifiche per notai e commercialisti in qualità di arbitri.

Infine, nella determinazione dei compensi, il Collegio teneva conto di:

- numero elevato delle parti (12);
- valore della controversia (oltre 6 milioni di euro);
- complessità delle questioni trattate, di natura societaria e assicurativa;
- notevole attività istruttoria e rilevante impegno professionale richiesto;
- possibilità di maggiorazione del compenso fino all'80% ai sensi del D.M. 55/2014, art. 4.

Il Collegio arbitrale chiedeva la liquidazione dei compensi per il Segretario (Avv. Elisa Biscotti) e per il CTU (Dott.ssa *Persona_1*), ritenendo che tali spese rientrassero tra le passività connesse allo svolgimento dell'arbitrato. Gli arbitri erano gli unici legittimati a richiederne la liquidazione, mentre le parti dovevano sostenerle, dato che l'attività dei due ausiliari risultava necessaria per le funzioni arbitrali. Il CTU approfondiva la contabilità di *CP-*, contribuendo anche alla riduzione del danno liquidato. Il ruolo del segretario appariva indispensabile per la gestione di una causa complessa con molte parti. Le parti acconsentivano alle nomine, versando anche gli acconti.

Il Collegio affrontava numerose eccezioni e questioni giuridiche, tra cui:

- Incompetenza del Collegio: I sindaci contestavano l'applicabilità della clausola arbitrale. Il Collegio rigettava tutte le eccezioni, affermando che, secondo le norme vigenti, i sindaci erano vincolati dalla clausola.
- Mancanza di delibera autorizzativa di *CP-*: *Pt_1* eccepiva che *CP-* agisse senza delibera assembleare. Il Collegio respingeva l'eccezione, sostenendo che l'amministratore giudiziario era legittimato a procedere.
- Carenza di interesse ad agire: I convenuti sostenevano che, data la situazione patrimoniale negativa di *CP-*, non ci fosse danno risarcibile. Il Collegio respingeva, affermando che il patrimonio al 2015 fosse positivo.
- Prescrizione dell'azione: I sindaci sostenevano che l'azione fosse prescritta.
- Ampliamento illegittimo della domanda: Alcuni convenuti contestavano l'ampliamento della domanda da parte di *CP-*. Il Collegio riteneva che anche la società potesse agire accanto ai soci.
- Domanda improcedibile dei soci: I sindaci contestavano la procedibilità dell'azione sociale promossa dai soci. Il Collegio respingeva, ritenendo ammissibile l'azione anche contro i sindaci.

Le questioni di merito:

- Responsabilità degli amministratori e sindaci: I soci chiedevano l'accertamento della responsabilità nella crisi di *CP-* e il risarcimento. Contestavano politiche di bilancio scorrette, omissioni, e cattiva gestione.
- Ampliamento della domanda: *CP-* aumentava la richiesta di risarcimento a oltre 6,4 milioni di euro, sommando le perdite patrimoniali registrate tra il 2016 e il 2019.
- Contestazioni dei convenuti: Gli amministratori e i sindaci negavano ogni addebito, sostenendo la correttezza delle loro azioni e invocando la business judgment rule.
- Decisione del Collegio: Il Collegio riteneva in parte errate le ricostruzioni dei soci e, pur riconoscendo una certa discrezionalità gestionale, rilevava condotte gravi e trascurate da parte degli amministratori e sindaci. Già nel 2015, secondo i CTU, si verificava la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, mentre nel 2017 il patrimonio netto diventava negativo. Il Collegio accertava che gli

amministratori non convocavano l'assemblea né prendevano le necessarie misure.

Per i danni derivanti da singoli atti gestori, non si riscontrava responsabilità diretta. Tuttavia, per l'illegittima prosecuzione dell'attività, il danno veniva quantificato in €2.176.552, in base al differenziale patrimoniale ex art. 2486 c.c. Tutti gli amministratori (escluso *Per_2* entrato nel 2019) e i sindaci risultavano responsabili in solido.

Infine, il Collegio esaminava il ruolo della compagnia *Pt_1*, chiamata a rispondere in base a due polizze rispetto alle quali veniva eccepita l'inoperatività delle coperture; il Collegio rigettava in parte tali argomentazioni, ritenendo che la compagnia non avesse provato il dolo e che la polizza fosse valida e vigente. Solo la posizione dei sindaci veniva esclusa dalla copertura.

CONVENUTI: *CP_4*, *Controparte_5*, *Controparte_6*, *CP_7*,
CP_8, *CP_9*

Successivamente all'esecuzione dell'accordo transattivo tra *CP_* e *Pt_1*, emergevano nuove criticità relative al lodo arbitrale, in particolare per quanto riguardava le spese di resistenza. *Pt_1* prendeva contatti con gli Assicurati, eccependo che il lodo irrituale non vincolava le parti su tali spese, poiché gli arbitri non avevano ricevuto un mandato per liquidarle. La Compagnia faceva notare che, pur essendo tali spese menzionate nel lodo, il dispositivo finale le compensava integralmente.

Pt_1 si dichiarava comunque disponibile a corrispondere le spese di resistenza secondo criteri legali, chiarendo però che nel lodo, a causa della reciproca soccombenza, dette spese risultavano compensate. Nascevano così controversie tra *Pt_1* e gli Assicurati sulla quantificazione delle spese, con vari contenziosi: alcuni venivano definiti transattivamente, altri restavano pendenti.

Nel frattempo, il 27 febbraio 2023 gli attori notificavano una diffida per il pagamento solidale degli onorari e delle spese del Collegio Arbitrale. I convenuti, tuttavia, dichiaravano l'indisponibilità ad accettare l'auto-liquidazione prospettata dal Collegio. Visti gli esiti negativi dei tentativi bonari, gli attori si rivolgevano al Tribunale per ottenere quanto ritenevano loro spettante.

I convenuti si costituivano contestando la fondatezza delle domande per due motivi principali:

1. Errato criterio di liquidazione del compenso: l'art. 814 c.p.c. e giurisprudenza correlata non si applicava agli arbitrati irrituali; pertanto, il giudice non doveva limitarsi al compenso stabilito nel Lodo, ma doveva svolgere una piena istruttoria per accertare l'an e il quantum debeatur;
2. Errato riferimento normativo per la quantificazione: gli arbitri, in assenza di criteri pattuiti, applicavano analogicamente il DM 55/2014, nonostante il collegio non fosse composto da avvocati. I convenuti ritenevano tale applicazione inappropriata e sostenevano che il compenso dovesse essere liquidato equitativamente dal giudice.

In via subordinata, pur volendo applicare per ipotesi il DM 55/2014, si osservava che il metodo usato non rispettava i criteri di legge. Gli arbitri giustificavano l'alto compenso con il numero delle parti, confondendo tale criterio con quello della complessità giuridica. Inoltre, non spiegavano come il numero delle parti potesse influire sul compenso, né indicavano una norma che lo giustificasse.

L'art. 10 del DM 55/2014 prevedeva compensi tabellari per gli arbitri, senza richiamo ai criteri di aumento di cui all'art. 4 (valido per l'assistenza legale e non per l'arbitrato).

Gli arbitri affermavano che il compenso fosse basato sul valore della controversia (oltre 6 milioni di euro), ma si riteneva che tale impostazione fosse infondata per due motivi:

1. Le sentenze citate riguardavano l'art. 814, co. 2, c.p.c., inapplicabile al caso;

2. Gli arbitri avrebbero dovuto tener conto del valore effettivo della controversia, e non del petitum, poichè il danno effettivamente liquidato era poco più di 2 milioni di euro.

Infatti, secondo l'art. 5 del DM 55/2014, andava considerato il decisum, potendo il criterio del petitum valere solo in caso di totale rigetto.

Infine, la clausola di richiesta di “somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” dimostrava la ragionevole incertezza sul danno e rendeva la domanda di valore indeterminabile. Pertanto, anche in base alla giurisprudenza (es. Cass. 10984/2021), il compenso doveva essere calcolato sul valore liquidato e non su quello domandato.

Ne conseguiva che, anche applicando il DM 55/2014, gli arbitri avrebbero dovuto proporre un compenso molto inferiore (intorno a € 28.747 ciascuno), e non quello abnorme di € 110.000, ignorando del tutto i correttivi normativi.

Chiedevano di: Accertare e dichiarare che la liquidazione delle spese del funzionamento dell'arbitrato indicata nel Lodo non era stata accettata dalle parti ed era dalle stesse contestata; Accertare e dichiarare che il lodo irrituale era stato successivamente caducato e superato da altro accordo tra le parti stesse e che gli arbitri risultavano inadempienti rispetto agli obblighi derivanti dal mandato; Rigettare la domanda di pagamento in quanto infondata in fatto e in diritto; Determinare pro quota, al netto degli acconti già incassati dagli attori, il compenso degli arbitri in via equitativa

CONVENUTI: *Controparte_10* e *CP_11* a margine di ogni questione sulla legittimazione degli Arbitri ad agire per ottenere il pagamento dei compensi del C.T.U. e del Segretario dell'arbitrato, non contestavano né l'attività svolta dal Collegio Arbitrale né il relativo diritto al compenso, rimettendosi alla valutazione del Tribunale sul “quantum” (ritenuto forse un po' eccessivo)

Essi ritenevano che l'unico soggetto tenuto a soddisfare le richieste economiche degli Arbitri dovesse essere *Parte_1* parte del procedimento arbitrale, chiamata in manleva/regresso:

- doveva farsi carico di qualsiasi importo riconosciuto a favore degli Arbitri, C.T.U. e Segretario, comprese le spese di soccombenza e resistenza;
- doveva rimborsare ai sig.ri *CP_10* e *CP_11* quanto da loro già versato come acconto, pari a € 2.013,42 ciascuno.

Secondo quanto risultava dal lodo arbitrale:

- i sig.ri *CP_10* e *CP_11* erano stati condannati, insieme ad altri, al pagamento di € 2.176.552,00 a favore di *CP_1*
- *Pt_1* era stata condannata a tenerli indenni da ogni esborso, compresi i costi legali e tecnici e quelli di difesa, entro il limite di un quarto della somma assicurata (polizza da € 5.000.000,00).

L'arbitrato irrituale, cui *Pt_1* aveva partecipato, assumeva natura negoziale e il lodo costituiva un riconoscimento delle obbligazioni per le parti. Pertanto, la condanna di *Pt_1* al pagamento dei costi era vincolante.

Inoltre, *CP_10* e *CP_11* intendevano avvalersi:

- della polizza r.c. n° 253155125, attiva al momento del procedimento, che garantiva loro la copertura per spese di soccombenza e resistenza;
- della polizza “Tutela Legale” n° 253704926.

Infine, richiamavano l'art. 1917, comma 3°, c.c., secondo cui le spese sostenute per resistere all'azione

del danneggiato erano a carico dell'assicuratore entro un quarto della somma assicurata.

La domanda di manleva/regresso veniva ritenuta trasversale e, data la non univocità della giurisprudenza in merito alla sua qualificazione, chiedevano al Giudice di disporre lo spostamento della prima udienza per permettere la chiamata in causa di *Pt_1*, qualora ritenesse di aderire alla tesi che la qualificava come chiamata di terzo.

Concludevano: nel merito, condannare *Parte_1* a tenerli indenni e mallevati i convenuti dal pagamento di qualsiasi somma a cui dovessero essere condannati in favore del Collegio Arbitrale, del C.T.U., e del Segretario, nonché delle eventuali spese di resistenza e di soccombenza; rifondere rispettivamente l'importo di € 2.013,42 ciascuno, già versato dai medesimi a titolo di acconto al Collegio Arbitrale e al Segretario; vittoria spese.

CONVENUTI: *Controparte_12*, *Controparte_13*, *Controparte_14*, *Controparte_15*, [...], *Controparte_16*, *CP_17*, *CP_18*, *CP_19*, *Parte_6* espongono che, subito dopo la conclusione del lodo, risultavano avviate trattative tra *CP_6* e l'Assicurazione per definire un accordo transattivo volto al risarcimento del danno e al rimborso delle spese secondo quanto stabilito nel lodo. A tali negoziati non partecipavano gli attori, in quanto semplici sostituti processuali ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 81 c.p.c.

CP_6, tramite l'Avv. Carlutti, confermava il 5 febbraio 2024 il raggiungimento dell'accordo con l'Assicurazione, che si impegnavano a pagare le spese legali, quelle del CTU, del Collegio arbitrale e del segretario, sollevando *CP_6* da ogni onere. Secondo tale previsione, si ritenevano comprese anche le somme che *CP_6* doveva rimborsare ai soci ricorrenti, tenuti solidalmente a coprire i costi dell'arbitrato. Tuttavia, in quanto società in concordato, *CP_6* non poteva rilasciare dichiarazioni liberatorie ai soci. Con i fondi messi a disposizione dall'Assicurazione, *CP_6* provvedeva al pagamento delle competenze del legale e del CT di parte, eseguendo così le statuizioni del lodo. Il difensore dei soci di *CP_6* richiedeva copia dell'accordo in più occasioni, anche il 20 marzo 2025, senza ottenere risposta soddisfacente.

Nel frattempo, gli arbitri sollecitavano il pagamento con una diffida del 7 febbraio 2023. Il legale riscontrava la mancata accettazione della proposta di liquidazione, comunicando il 9 febbraio 2023 che gli assistiti non accettavano l'autoliquidazione dei compensi del Collegio e degli altri soggetti coinvolti, riservandosi ogni diritto di impugnazione.

Dal punto di vista giuridico, si sosteneva l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, prevista dal D. Lgs. 28/2010 per le materie in oggetto, tra cui rientrava anche il contratto d'opera intellettuale relativo all'attività dell'arbitro.

In merito ai compensi richiesti, si sosteneva la sproporzione e l'erroneità delle somme indicate. Si ribadiva che l'art. 814 c.p.c. non si applicava agli arbitrati irrituali e che il procedimento doveva considerarsi ordinario per l'accertamento di un credito professionale.

Il giudice, dunque, doveva accertare la fonte, l'ammontare e la prova del credito, usando il potere di determinazione equitativa, eventualmente facendo riferimento a tariffe professionali, anche diverse da quella forense (non obbligatorie in assenza di un collegio composto da avvocati). Nella specie, gli arbitri erano due notai e un commercialista. Alcuni standard elaborati da associazioni di categoria (es. ADC 2024) potevano fungere da riferimento utile.

Qualora il giudice avesse deciso di richiamare tariffe legali, queste dovevano essere applicate nella loro interezza, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 25045/2016,

Cass. 20349/2024). Nel caso concreto, gli arbitri sembravano aver scelto i parametri forensi (D.M. 55/2014, art. 10), ma li applicavano in modo parziale e scorretto, senza rispettare integralmente i criteri generali; In particolare: Il numero delle parti veniva indicato in dodici, considerando i soci di ^{CP-}, compresi gli odierni convenuti, come un'unica parte. La vicenda, dal punto di vista soggettivo, non presentava particolari complessità, rientrando nei casi ordinari trattati dalla Sezione Imprese. Nonostante l'elevato numero di soggetti, le parti sostanziali si riducevano a quattro: il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, l'assicurazione unica (^{Pt_1}) e la società litisconsorte.

Il Consiglio di amministrazione si componeva di cinque membri, con difese tra loro omogenee; lo stesso accadeva per i tre sindaci, due dei quali difesi dallo stesso legale. Anche l'assicurazione e la società litisconsorte aderivano a impostazioni difensive convergenti. Il numero reale delle parti sostanziali risultava, quindi, inferiore a quanto formalmente indicato.

Quanto al valore della causa, si criticava il riferimento al petitum invece che al decisum. Gli attori inizialmente chiedevano 4.414.500,00 euro, poi aumentavano la richiesta a 6.433.577,68 euro, ma gli arbitri riconoscevano un pregiudizio di soli 2.176.522,00 euro. Nonostante ciò, si pretendeva la liquidazione delle spese sul valore maggiore, cosa che si riteneva erronea, poiché la normativa e la giurisprudenza stabilivano che il valore doveva basarsi sulla somma effettivamente riconosciuta, non su quella domandata. Richiamavano pronunce delle S.U. che affermavano come, nei giudizi risarcitori, si dovesse guardare alla somma attribuita, salvo casi eccezionali. Si evidenziava che il criterio del decisum correggeva quello del disputatum, soprattutto nei casi di esiti parziali della lite. Anche in ambito arbitrale, si doveva applicare lo stesso criterio, tenendo conto dell'interesse concreto e del valore effettivo della controversia. I parametri di liquidazione, dunque, dovevano essere rivisti al ribasso.

In aggiunta, anche se si fosse applicato lo scaglione superiore (4-8 milioni), la normativa prevedeva comunque di guardare al valore effettivo della lite, specie se manifestamente diverso da quello presunto. Tale principio salvaguardava sia il cliente sia la parte soccombente, impedendo valorizzazioni eccessive dei compensi.

Si evidenziava poi che l'interesse sostanziale della ^{CP-} consisteva nel risarcimento del danno causato dagli amministratori. La somma oggetto del lodo arbitrale confermava questo valore (2.176.522,00 euro). Le richieste iniziali degli attori miravano comunque a quel danno effettivo.

Si riteneva pertanto eccessivo il compenso arbitrale di € 330.000, che rappresentava oltre il 15% del danno riconosciuto e risultava parametrato su un valore triplo rispetto a quello reale. Ciò imponeva una nuova commisurazione del compenso, conforme all'art. 5 del D.M. 55/2014.

Infine, si notava che alcuni elementi addotti per giustificare l'aumento del compenso risultavano generici e privi di prova: non rilevava il fatto che la causa fosse avanti alla Sezione Imprese, né la presunta specialità delle questioni contabili o assicurative. Si contestava anche l'errata previsione di una possibile maggiorazione fino all'80%, mentre la norma prevedeva un massimo del 50%. L'equiparazione tra il compenso degli arbitri e quello degli avvocati non si riteneva sostenibile, secondo la normativa vigente.

I soci attori avevano promosso un'azione di responsabilità nell'interesse della società ^{CP_1} agendo in sostituzione processuale ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c. Tale norma prevedeva che, in caso di accoglimento della domanda, la società dovesse rimborsare le spese sostenute dai soci, comprese quelle per consulenze e attività probatorie. Questo meccanismo incentivava i soci di minoranza a tutelare il patrimonio sociale. Il Lodo arbitrale accoglieva questa impostazione e condannava ^{CP-} a rifondere le spese legali e tecniche di parte sostenute dai soci (oltre 46.000 euro per l'avvocato e 25.000

euro per il consulente). CP_{-} eseguiva il Lodo e otteneva da Pt_{1} una manleva totale per tali costi. I soci, dunque, chiedevano che CP_{-} fosse condannata a tenerli indenni da ogni spesa legata all'arbitrato, inclusi i compensi arbitrali e per il segretario.

I legali di CP_{-} avevano riferito che Pt_{1} , con una scrittura transattiva, si era impegnata a rimborsare CP_{-} per le spese legate all'arbitrato, comprese quelle sostenute dai soci attori. Questo obbligo, anche se formalmente assunto nei confronti di CP_{-} , produceva effetti favorevoli anche verso i soci, ponendo Pt_{1} come debitor debitoris. Il Lodo arbitrale, inoltre, aveva già condannato Pt_{1} a rifondere ai convenuti amministratori e sindaci i costi dell'arbitrato. Dunque, i soci attori chiedevano anche la condanna solidale di Pt_{1} – in via diretta o surrogatoria – a manlevarli ex art. 2476, co. 4, c.c., da tutte le spese sostenute e da sostenere.

Gli attori chiedevano interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., ma secondo i convenuti questi non spettavano, perché non vi era stata una messa in mora valida né una somma certa, liquida ed esigibile. La richiesta era stata formulata solo con l'atto di parte e non vi era stato alcun termine convenzionale o giudiziale. Nemmeno la lettera inviata dal legale avversario poteva costituire messa in mora, trattandosi di un credito contestato e non determinato.

Poiché la transazione tra CP_{-} e Pt_{1} incideva direttamente sugli obblighi restitutori e di manleva verso i soci attori, i convenuti chiedevano che il Giudice ordinasse, ex art. 210 c.p.c., a CP_{-} e Pt_{1} di esibire la scrittura transattiva. Tale documento risultava essenziale e non poteva essere altrimenti reperito, nonostante le richieste inviate, senza esito, alla controparte. L'ordine giudiziale era pertanto l'unico strumento per ottenere tale prova documentale.

CONVENUTO: $Parte_{2}$ esponeva che poiché nessuna parte aveva accettato gli importi autoliquidati dagli Arbitri nel Lodo, si riconosceva la legittimazione degli attori ad agire in sede giudiziale per far accertare i compensi dovuti per l'incarico svolto, comprese le spese per il segretario, il CTU e il funzionamento del procedimento.

Gli Arbitri, non potendo applicare tariffe specifiche per notai o commercialisti, ritenevano opportuno liquidare il compenso in via equitativa sulla base delle tariffe forensi (DM 55/2014, tabella 26). Si considerava corretto determinare il valore della controversia in € 6.433.577,68 e applicare lo scaglione da € 4.000.000,01 a € 8.000.000,00. Il compenso medio previsto era di € 48.582,26 per ciascun arbitro, con massimo di € 72.873,39. Il DM applicabile era quello aggiornato nell'agosto 2022. Si riconosceva la complessità della controversia e si rimetteva al Giudice la valutazione su eventuali aumenti dei compensi fino al 50%. Gli attori indicavano costi di € 7.000,00 per il segretario e di € 36.000,00 per il CTU, senza però spiegare i criteri adottati.

Nel caso di condanna al pagamento dei compensi agli Arbitri, segretario e CTU, Pt_{2} si riteneva legittimato a chiedere la manleva ad Pt_{1} , in forza del Lodo arbitrale, il quale stabiliva che Pt_{1} dovesse tenerlo indenne da tutte le somme dovute, comprese le spese legali e tecniche, entro i limiti delle polizze assicurative stipulate da CP_{-} ; pertanto, Pt_{2} intendeva far valere questo diritto anche per le spese del presente giudizio.

Pt_{2} si avvaleva anche delle polizze assicurative sottoscritte a proprio favore da CP_{-} con Pt_{1} :

- la polizza di Responsabilità civile amministratori n. 253155125, che lo ricomprendeva come "Persona assicurata" e gli permetteva di chiedere la manleva fino a € 5.000.000,00;
- la Polizza di Tutela Legale n. 253704926, che copriva i costi del giudizio e della difesa. Entrambe erano attivate dopo la notifica della domanda di arbitrato.

La domanda di manleva e garanzia contro **Pt_1** veniva riproposta nel presente giudizio, dove la compagnia era già stata evocata.

CONVENUTA **Pt_1** esponeva che non si applicava l'art. 814, comma 2, c.p.c. in quanto l'arbitrato era irrituale; quindi, il giudice doveva verificare sia l'an debeatur sia il quantum debeatur.

Non esistendo un regolamento o accordo tra le parti sul compenso, gli arbitri applicavano analogicamente il D.M. 55/2014, relativo agli avvocati. Tuttavia, il collegio non era "misto" (non comprendeva avvocati), quindi il D.M. 55/2014 non poteva essere applicato.

Il compenso andava liquidato in via equitativa dal giudice, secondo un apprezzamento prudenziale.

Criticava il metodo di calcolo degli arbitri muovendo le medesime censure esposte dagli altri convenuti.

Nel corso del procedimento, gli arbitri precisavano che, trattandosi di arbitrato irrituale, non si potesse utilizzare il procedimento speciale ex art. 814, co. 2, c.p.c. Nonostante ciò, promuovevano il giudizio ordinario per ottenere la liquidazione dei compensi. Questo comportava, tuttavia, che il giudice fosse chiamato a valutare nel merito le attività svolte e le decisioni assunte dagli arbitri. Tali decisioni, però, risultavano viziatissime sotto diversi profili, al punto da spingere le parti a transigere i rapporti regolati nel lodo, oppure ad avviare giudizi monitori o esecutivi, con aggravio di costi che si sarebbero potuti evitare.

Il fine deflattivo tipico dell'arbitrato risultava, dunque, disatteso. Carenze di merito e forma inducevano **Pt_1** e **CP_1** a rivedere radicalmente l'esito dell'arbitrato, riducendo l'importo da oltre 2 milioni a 1,5 milioni. Va ricordato che **CP_1** era sottoposta al controllo giudiziario in quanto in concordato, eppure accettava la transazione sulla base di fondati dubbi espressi anche dal Commissario e dal giudice delegato, condividendo le perplessità sollevate da **Pt_1** sull'operato degli arbitri.

In particolare, **Pt_1** contestava che non fosse stata esaminata l'applicabilità dell'art. 4.4 della polizza, che escludeva la copertura in caso di atti gestori compiuti durante lo stato di insolvenza. Gli arbitri, pur avendo accennato implicitamente allo stato di dissesto, non approfondivano il punto come richiesto, lasciando le conclusioni in una zona grigia tra un danno solo eventuale e uno certo. Se la società fosse stata ancora in bonis, infatti, il danno sarebbe stato incerto; se invece fosse stata insolvente, sarebbe mancata la copertura.

Il lodo risultava anche contraddittorio nel sostenere, da un lato, che il capitale sociale fosse stato completamente eroso al 31 dicembre 2017, e, dall'altro, che la società mantenesse una certa vitalità economica nel 2020, come dimostrato dalla richiesta di concordato. Né il CTU né il Collegio svolgevano ulteriori accertamenti contabili, malgrado le contestazioni di **Pt_1**, violando così il principio del contraddittorio e fornendo una rappresentazione errata dei fatti.

Le determinazioni arbitrali omettevano anche molti elementi fattuali rilevanti e si appiattivano su valutazioni astratte della CTU. Gli arbitri, invece, avrebbero dovuto svolgere un'analisi autonoma e completa, essendo titolari di un mandato ampio. La quantificazione dei "costi non eliminabili" si basava su dati temporali errati (periodo 2020-2021 invece che 2017), portando a una sottostima significativa degli stessi. I reali costi di liquidazione, infatti, si attestavano a oltre 2,3 milioni contro i 672.000 euro indicati nel lodo.

Infine, l'argomentazione sul leverage, inteso come rapporto tra debiti e mezzi propri, veniva svolta senza considerare elementi essenziali come la composizione e la scadenza del debito, il che indeboliva ulteriormente la valutazione. Tutto ciò dimostrava una violazione del mandato arbitrale e un'istruttoria

incompleta e incoerente, rendendo la decisione arbitrale fortemente censurabile e affetta da errore revocatorio.

Il *Per_3* risultava viziato in relazione alla regolazione delle spese con gli assicurati. Questo rappresentava un punto cruciale che determinava il moltiplicarsi dei contenziosi tra *Pt_1* e gli assicurati, inducendo molti di essi a concludere transattivamente i rapporti con la Compagnia.

Il Collegio condannava *Pt_1* non solo alla manleva, ma anche al rimborso delle spese legali e tecniche di resistenza, per ciascun assicurato, riconoscendo compensi di € 80.000 e € 25.000 per i consulenti. Tuttavia, il Collegio non disponeva del mandato per decidere su tali spese, poiché la clausola compromissoria dell'art. 29 dello Statuto di *CP-* si riferiva solo alle controversie tra soci e società. Gli assicurati avevano chiesto unicamente la manleva per le spese di soccombenza e non quelle di resistenza, che erano esigibili solo su specifica domanda, assente nel caso.

Pt_1 partecipava all'arbitrato solo per difendersi sulla responsabilità civile e non per una controversia sulla liquidazione delle spese di resistenza. Gli arbitri, invece, si pronunciavano anche su quest'ultimo punto, senza mandato e su domande mai proposte, incorrendo così in extrapetizione.

La giurisprudenza (Cass. n. 4275/2024) distingueva chiaramente i tre crediti dell'assicurato:

1. Rimborso spese di lite per chiamata in causa (ex art. 91 c.p.c.);
2. Spese di resistenza (ex art. 1917, co. 3 c.c.);
3. Spese di soccombenza (ex art. 1917, co. 1 c.c.).

Ognuno doveva essere oggetto di distinta domanda, con causa petendi specifica. Il giudice non poteva liquidare d'ufficio le spese di resistenza in assenza di domanda, pena la nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Nel caso di specie, gli assicurati non chiedevano tali spese. Il Collegio decideva quindi oltre i limiti del mandato, rendendo nullo il *Per_3*. Inoltre, si ricordava che in assenza di clausola compromissoria, il comportamento successivo delle parti non sanava il vizio di potere degli arbitri.

Infine, la liquidazione delle spese di resistenza si basava su un errato scaglione di valore: *CP-* domandava circa € 8 milioni, ma la condanna si attestava a poco più di € 2 milioni. Secondo l'art. 5 DM 55/2014, il valore effettivo della controversia doveva determinarsi sul decisum, non sul petitum iniziale. Gli arbitri, però, applicavano erroneamente lo scaglione da 4 a 8 milioni, invece di quello tra 1,5 e 2 milioni. Applicando correttamente le tabelle, le spese avrebbero dovuto aggirarsi tra € 37.000 e € 48.000, non oltre € 330.000 come liquidato.

L'errore risultava quindi essenziale e rendeva il *Per_3* affetto da nullità.

Pt_1 sosteneva che anche le spese di CTU e quelle relative all'attività del segretario dovessero essere rivalutate criticamente. Riteneva che l'importo di € 25.000,00 liquidato a titolo di CTU fosse del tutto sproporzionato, paragonabile a un compenso per difesa legale in arbitrati di valore molto elevato (circa due milioni di euro). Secondo la società, applicando i criteri tabellari previsti dal DM 182/2002, il compenso corretto per una perizia di valore pari a € 2.500.000,00, anche tenendo conto dell'aumento per incarico complesso, non avrebbe dovuto superare i € 7.000,00.

Pertanto, *Pt_1* evidenziava come gli arbitri commettessero un errore essenziale nella valutazione dello scaglione e del valore economico, con conseguente illegittimità della liquidazione. Inoltre, sottolineava che il lodo arbitrale era stato caducato per accordo tra le parti, con conseguente ulteriore riduzione dello scaglione di riferimento.

Sottolineava anche che la proposta di compenso per il CTU e il segretario non poteva essere imposto alle parti se non approvato espressamente. In assenza di prova dell'effettivo pagamento ai professionisti da parte degli arbitri, il relativo costo avrebbe dovuto gravare su questi ultimi. Quanto al compenso del segretario (€ 7.000,00), lo riteneva eccessivo e ingiustificato, trattandosi di attività meramente esecutive e telematiche.

Chiedeva di accertare la propria legittimazione passiva per surrogazione della società *CP_1*, la nullità della liquidazione delle spese arbitrali per mancata accettazione e l'inadempimento degli arbitri per effetto della caducazione del lodo; infine, che il compenso fosse rideterminato equitativamente in proporzione ai vizi del lodo e che fosse condannato il condebitore solidale al rimborso di eventuali somme pagate in eccesso da *Pt_1*, con vittoria di spese di lite.

CONVENUTI: *Controparte_20* e *Controparte_21* socie della *CP_1* sostenevano la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della condizione di procedibilità. L'atto di citazione in oggetto non riportava tale indicazione, per cui si riteneva che il giudice dovesse dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c.

Adducevano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, poiché la domanda giudiziale formulata dagli attori mirava a ottenere i compensi professionali per l'attività svolta come notai e arbitri nel procedimento irrituale, introdotto ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. Secondo la giurisprudenza citata (Cass. civ. n. 2159/2022), nell'arbitrato irrituale la liquidazione dei compensi da parte degli arbitri non obbligava le parti, trattandosi di una proposta contrattuale, non vincolante in assenza di accettazione.

Il rapporto tra i notai/arbitri e le parti del procedimento veniva inquadrato come un contratto d'opera intellettuale e rientrava tra le materie per cui era obbligatorio esperire il tentativo di mediazione.

Chiedevano la chiamata in causa di *CP_1* dato che l'art. 2476, comma 4, c.c. stabilisce che, in caso di accoglimento della domanda di responsabilità nei confronti degli amministratori, la società, salvo il suo diritto di regresso, è tenuta a rimborsare agli attori le spese di giudizio e quelle sostenute per l'accertamento dei fatti.

Nel caso in esame, i soci di *CP_1* avevano promosso un procedimento arbitrale per accertare la responsabilità degli amministratori e sindaci nella cattiva gestione della società. Il Collegio Arbitrale riconosceva tale responsabilità, quantificando il danno in € 2.176.552,00. Di conseguenza, *CP_1* era tenuta a rimborsare ai soci le spese sostenute nel procedimento arbitrale.

Nonostante l'accertamento della responsabilità degli amministratori e sindaci, il Collegio Arbitrale disponeva la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, motivando tale decisione con la "reciproca soccombenza"; contestavano la motivazione, poiché le richieste dei soci erano state accolte, mentre quelle degli amministratori, sindaci e dell'assicurazione erano state respinte.

Contestavano lo scaglione della liquidazione, poiché il valore effettivo della lite andava determinato in base all'importo riconosciuto come danno (€ 2.176.552,00).

Infine, segnalavano che era intervenuto un accordo transattivo tra *CP_1* e *Parte_1* relativo alle somme da pagare in esecuzione del lodo arbitrale. Tale accordo confermava ulteriormente l'obbligo di *CP_1* di tenere indenni i soci per tutte le spese sostenute, comprese quelle relative agli onorari dei notai.

Domandavano, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della condizione di procedibilità prevista dall'art. 163, comma III, lett. 3-bis c.p.c.; dichiarare

l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione; Chiamare in causa del terzo (CP_1) nel merito di accertare il diritto di regresso nei confronti di CP_1 ridurre i compensi arbitrali con vittoria di spese di lite, con ordine di esibizione a carico di Parte_1 e CP_1 dell'atto transattivo stipulato in merito all'esecuzione del lodo arbitrale.

1. La domanda trasversale di pagamento delle spese di lite del presente giudizio avanzata da parte Pt_2 nei confronti della propria compagnia assicuratrice è fondata nei limiti infra precisati.

Al fine di decidere tale domanda si ritiene necessario valutare preliminarmente se la relativa pretesa potesse essere avanzata dagli arbitri nei confronti dell'odierno convenuto Parte_2 , nella qualità di componente del Consiglio di amministrazione della società CP_1 mentre l'aspetto relativo al quantum della domanda avanzata dagli arbitri è stato definito in via conciliativa.

Purtuttavia anche il secondo profilo rileva ai fini del riconoscimento delle spese di resistenza e per stabilire lo scaglione applicabile per la relativa liquidazione.

2. Entrambi i soggetti convenuti, Pt_2 e Pt_1 , non si sono opposti alla domanda di pagamento dei compensi avanzata dai professionisti che hanno svolto la funzione di arbitri nel procedimento di arbitrato irrituale, ma solo alla relativa quantificazione, dubitandosi che la tabella invocata da costoro fosse suscettibile di compensare prestazioni diverse da quelle svolte dall'esercente la professione forense.

Avendo le parti raggiunto un accordo sul punto quantificazione dei compensi sulla scorta della proposta della scrivente, la questione non costituisce più oggetto del contendere neppure avuto riguardo alle spese di soccombenza, che non sono state in alcun modo sopportate dall'assicurato Pt_7 , bensì integralmente da Pt_1 nella misura di € 10.000,00 come da proposta ex art. 185 bis c.p.c.

3. Non è contestata né nel presente giudizio né in quello arbitrale la operatività delle polizze assicurative stipulate dalla società CP_1 a favore dei propri amministratori, tra cui Pt_2 allo scopo di garantirli dalle azioni di responsabilità intentate dai soci o dalla società.

Infatti, il lodo arbitrale irrituale ha stabilito che Pt_1 dovesse farsene carico in virtù delle polizze n. 253155125 a titolo di manleva in forza di responsabilità civile per quanto fosse liquidato a favore degli attori (soci di CP_1) a titolo di capitale interessi nonché spese a favore degli arbitri e n. 253704926 per la tutela legale dell'assicurato rispetto alle proprie spese legali.

Anche rispetto a tale statuizione, la scrivente non può che prendere atto, dal momento che, pur non avendo il lodo natura giurisdizionale, ma costituendo una determinazione negoziale, se non impugnato ha valore di legge tra le parti come ogni contratto ormai stabilizzato.

3. Tanto premesso, la parte convenuta ha affermato di vantare tre distinte ragioni di credito a titolo di spese di lite:

- a) spese per la chiamata in causa;
- b) spese di resistenza ex art.1917 comma 3 c.c.;
- c) spese di soccombenza ex art. 1917 comma 1 c.c.

3.1 Quanto alle spese di cui alla lettera a), non è chiaro se siano state riproposte in sede di conclusioni le domande di rimborso delle spese afferenti alla chiamata in causa, chiamata che non è stata autorizzata per via della già intervenuta *vocatio in ius* e costituzione di Pt_1 . Esse in ogni caso vanno liquidate unitariamente a quelle sub b), tenuto conto che l'operatività della polizza è indiscussa.

3.2 Esaminando, poi, le spese di cui alla lettera c), come si è visto in precedenza, non vi è più materia del contendere, avendo *Pt_1* accettato di accollarsi interamente anche la quota di *Pt_2* delle spese di lite liquidate a favore degli attori dalla scrivente nella proposta ex art. 185 bis c.p.c., proposta accettata anche da questi, senza avere contribuito in alcun modo al pagamento dei compensi arbitrali e senza che *Pt_1* si sia riservata alcuna azione di rivalsa.

Nei rapporti tra *Pt_1* e gli altri convenuti costituiti ad eccezione di *Pt_2* le spese di lite sono state compensate reciprocamente, in virtù dell'accordo che prevedeva il versamento da parte di ciascuno di essi del complessivo importo stabilito a favore degli arbitri e collaboratori di € 186.000 oltre Iva (di cui € 150.000 a carico di *Pt_1* ed il resto a carico delle parti accettanti).

3.2 Restano da esaminare le spese le spese di resistenza.

Come si è visto, la compagnia assicuratrice non ha provveduto al pagamento dei compensi arbitrali prima dell'instaurazione del presente giudizio, nonostante la relativa pretesa fosse stata avanzata da *Pt_2* già ante causam (doc. 2 e 3 di parte convenuta *Pt_2* sia per le proprie spese legali liquidate nel lodo, sia per i compensi degli arbitri, consulente tecnico e segretario, pur contestando l'eccessiva quantificazione di questi ultimi.

Per ottenere il pagamento delle prime, cioè di quelle liquidate dagli arbitri a favore della difesa di *Pt_2* la parte ha proposto azione monitoria, conclusasi con sentenza intervenuta nelle more del presente giudizio, che ha accolto integralmente la relativa pretesa in capo addossandole ad *Pt_1*; benchè di tali spese non si discuta nel presente giudizio, la circostanza può incidere sulle spese di chiamata in causa e resistenza.

Quanto alla manleva per le spese arbitrali, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. la Compagnia, con riferimento alle pretese di *Pt_2* oggetto della domanda trasversale, non ha affatto contestato l'operatività della polizza, ma solo la quantificazione del compenso ad opera degli arbitri, pur evidenziando di non aver potuto raggiungere accordi transattivi con tale assicurato.

Tuttavia, *Pt_1* ha provveduto al pagamento dei compensi arbitrali soltanto dopo la prima udienza e non poteva imporre all'assicurato *Pt_2* di rinunciare alle spese, non solo in base alla polizza assicurativa contratta da *CP-* nell'interesse degli amministratori, ma anche in forza della polizza per la tutela legale.

Nè *Pt_1* poteva pretendere che il medesimo assicurato si giovasse della difesa della Compagnia con cui aveva un contenzioso pendente.

Risultano pertanto dovute anche le spese di resistenza, che *Pt_2* ha dovuto sostenere per difendersi dall'azione arbitrale; le argomentazioni spiegate nella comparsa di risposta sono del tutto consone e pertinenti e non possono ritenersi costituire immotivata adesione ai criteri liquidativi richiamati dagli attori, avendo correttamente richiamato i principi indicati dalla Suprema Corte sul punto.

Infatti, la Corte ha affermato che occorra riferirsi al *petitum*, anziché al *disputatum*: *tema di arbitrato, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti ai componenti del collegio arbitrale composto da soli avvocati, si deve tenere conto, durante la vigenza delle tariffe approvate con d.m. n. 140 del 2012, del disposto dell'art. 3 d.m. cit., riguardante l'attività stragiudiziale, cui rinvia l'art. 6, comma 2, dello stesso decreto, recante la disciplina dei compensi dovuti agli arbitri, con la conseguenza che il valore della controversia deve essere determinato sulla base delle richieste contenute nella domanda e non di quanto attribuito con il lodo.* (Cass. sentenza n.13395/2022; nello stesso senso ord. 11224/2026).

Se è vero che entrambe le decisioni si riferiscono a arbitrati decisi da soli avvocati, si possono tuttavia

applicare analogicamente anche ad arbitri aventi diversa provenienza (notaio e commercialista), ma sulla scorta dell'attività fondata su competenze di natura prevalentemente giuridico/commerciale, le medesime tariffe per l'attività stragiudiziale, nonché i medesimi principi.

Scrivono la Corte: *con riguardo al tema, che qui interessa, del valore della controversia, ai fini della determinazione del compenso dovuto, non vi è alcun richiamo, nell'art.3 che disciplina l'attività stragiudiziale, in cui rientra l'attività degli arbitri, al criterio, temperato, del riferimento al decisum in luogo del disputatum, richiamato dalle tariffe forensi solo con riferimento al compenso degli avvocati quali difensori (cfr. Cass. SU 19014/2007; cfr. anche Cass. 3903/2016).*

Di conseguenza, il valore della domanda per determinare il compenso arbitrale era quello del *petitum*, come richiesto dagli attori medesimi e ribadito dalla difesa di **Pt_2**

La difesa svolta da **Pt_2** era quindi doverosa per poter spiegare la domanda di manleva nei confronti della compagnia; la difesa svolta nei confronti degli arbitri, afferente alle spese di c.d. "resistenza" è risultata accurata e in termini, considerato il diritto degli arbitri ad ottenere il proprio compenso dalle parti del relativo procedimento, mentre una posizione difensiva differente sarebbe stata inutile e controproducente, non incidendo in alcun modo sull'obbligo di salvataggio.

Analogamente, la domanda di essere manlevato anche nel presente giudizio era fondata sul diritto degli amministratori di vedersi tenere indenni dalla compagnia assicurativa per quanto dovuto in forza del lodo anche per le spese di lite.

4. Le spese del presente giudizio limitatamente al residuo rapporto controverso vanno poste a carico di **Pt_1** in ragione della sua soccombenza rispetto a tutte le domande di manleva e garanzia spiegate dall'assicurato.

Passando, infine, alla loro liquidazione, va tenuto conto del decisum, dato dalla sommatoria degli importi attribuiti a favore degli arbitri, pari a circa € 226.920,00.

Per la liquidazione dei compensi, si applicano, quindi, i parametri di cui al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 52.001 ad € 260.000; si ritiene di utilizzare i parametri nella misura media per le prime due fasi e nella misura minima per la fase di trattazione e decisionale, in ragione delle limitate questioni di diritto agitate; si perviene all'importo complessivo di € 9.142,00, che corrisponde proprio a quanto richiesto in via bonaria da **Pt_2** ad **Pt_1** all'udienza del 17 novembre 2025 ad ulteriore comprova della soccombenza di quest'ultima, che non ha voluto addossarsele volontariamente.

Spetta altresì a **Pt_2** il rimborso delle anticipazioni sostenute per la domanda di garanzia/manleva pari ad € 1214,00 per il pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dato atto dell'intervenuta definizione dei rapporti tra gli attori ed i convenuti in forza di proposta ex art. 185 bis c.p.c.;

dichiara tenuta e condanna **Pt_1** al pagamento delle spese di lite a favore di **Parte_2**, spese che si liquidano in € 1214,00 per anticipazioni, € 9.142,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Bologna, 26 giugno 2026

Il Giudice
dott. Carolina Gentili